



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/15 DEL 2.08.2022

Oggetto: **Accreditamento provvisorio delle strutture sociali. L. R. n. 23/2005, articoli 40 e 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 2, e art. 40, comma 1, lettera a).**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama il Titolo III del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, che dettando disposizioni in materia di autorizzazione (Capo I) e accreditamento (Capo II) delle strutture sociali, all'articolo 39, comma 2, stabilisce che l'accREDITamento è rilasciato "[...] alle strutture autorizzate, pubbliche e private, che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".

L'Assessore ricorda che, con la deliberazione n. 2/25 del 21.1.2021, la Giunta regionale ha deliberato che la Direzione generale delle Politiche Sociali, in via prioritaria, proceda con l'accREDITamento delle strutture sociali destinate ai minori, individuate dall'art. 3, comma 1, del D.P. Reg. n. 4/2008 sopra richiamato, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, reso ai sensi al Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008 (articoli dal 27 al 37), che sono quelle di seguito elencate:

- A.1.1 - Casa famiglia;
- A.4.1 - Comunità di pronta accoglienza per minori;
- B.1 - Comunità di accoglienza per minori;
- B.2 - Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino.

Con la stessa deliberazione, la Giunta ha dato mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali di provvedere agli adempimenti per la prima costituzione e l'organizzazione del Nucleo tecnico, previsto dall'art. 39, comma 3, del D.P.Reg. n. 4/2008, di cui, con lo stesso atto, vengono disciplinate le funzioni e nominati i componenti.

L'Assessore evidenzia che, nelle more dell'accREDITamento definitivo delle strutture sociali, il cui iter procedimentale è stato avviato, è conforme all'interesse pubblico provvedere all'accREDITamento



provvisorio delle medesime, definendo, altresì, la relativa procedura, al fine di assicurare fin d'ora l'applicazione di regole uniformi nel territorio regionale e di garantire standard adeguati nell'erogazione dei servizi da parte delle strutture medesime.

Pertanto, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone:

1. di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinché proceda all'accreditamento provvisorio delle strutture sociali, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento e dei requisiti di cui al Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008 (artt. 27 - 37), dando priorità alle strutture per minori sotto elencate:
 - A.1.1 - Casa famiglia;
 - A.4.1 - Comunità di pronta accoglienza per minori;
 - B.1 - Comunità di accoglienza per minori;
 - B.2 - Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino;
2. di riconoscere l'accreditamento provvisorio alle strutture delle quali il Comune, territorialmente competente, abbia verificato e attestato, con provvedimento del Dirigente/Responsabile del Servizio competente, il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, di cui al citato Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008;
3. di approvare la procedura per l'accreditamento provvisorio e il modello di istanza, in base ai quali il Comune svolge gli accertamenti del possesso dei requisiti minimi essenziali relativi all'autorizzazione al funzionamento, di cui all'art. 27 e successivi del D.P.Reg. n. 4/2008;
4. di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale, di approvare e aggiornare (con frequenza semestrale) l'elenco delle strutture accreditate provvisoriamente;
5. di disporre una verifica periodica e a campione (non meno del 5% sul totale) delle strutture accreditate provvisoriamente, attribuendo tale competenza al Nucleo Tecnico per l'accreditamento, istituito ai sensi della Delib.G.R. n. 2/25 del 21 gennaio 2021;
6. di prevedere che l'accreditamento provvisorio abbia una durata di massimo due anni, e che la struttura potrà presentare istanza, secondo modalità e tempi definiti con successivo atto dalla Giunta regionale, per la trasformazione dell'accreditamento provvisorio in accreditamento definitivo;
7. di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinché provveda:
 - 7.1 alla disciplina della procedura per l'accreditamento definitivo delle strutture sociali già in possesso dell'accreditamento provvisorio;



- 7.2 alla definizione dei requisiti ulteriori di accreditamento, indicati all'art. 40 del D.P.Reg. n. 4/2008, che al comma 3 dispone: "Le modalità operative per l'applicazione dei citati requisiti sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale";
- 7.3 all'avvio degli accertamenti finalizzati all'accREDITAMENTO definitivo;
- 7.4 all'istituzione dell'Albo regionale delle strutture accreditate all'interno del Sistema informativo SIWE, a norma dell'art. 43 del D.P.Reg. n. 4/2008.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinché proceda all'accREDITAMENTO provvisorio delle strutture sociali, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento e dei requisiti di cui al Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008 (artt. 27-37), dando priorità alle strutture per minori sotto elencate:
 - A.1.1 - Casa famiglia;
 - A.4.1 - Comunità di pronta accoglienza per minori;
 - B.1 - Comunità di accoglienza per minori;
 - B.2 - Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino;
- di riconoscere l'accREDITAMENTO provvisorio alle strutture delle quali il Comune territorialmente competente abbia verificato e attestato, con provvedimento del Dirigente/Responsabile del Servizio competente, il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, di cui al citato Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008;
- di approvare l'allegata procedura per l'accREDITAMENTO provvisorio e l'allegato modello d'istanza, in base alla quale il Comune svolge gli accertamenti del possesso dei requisiti minimi essenziali relativi all'autorizzazione al funzionamento, di cui all'art. 27 e successivi del D.P.Reg. n. 4/2008, costituenti, rispettivamente, gli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



- di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale di approvare e aggiornare, con frequenza semestrale, l'elenco delle strutture accreditate provvisoriamente;
- di disporre una verifica periodica e a campione (non meno del 5% sul totale) delle strutture accreditate provvisoriamente, attribuendo tale competenza al Nucleo Tecnico per l'accREDITamento, istituito ai sensi della Delib.G.R. n. 2/25 del 21 gennaio 2021;
- di prevedere che l'accREDITamento provvisorio abbia una durata di massimo due anni, e che la struttura potrà presentare istanza, secondo modalità e tempi definiti con successivo atto dalla Giunta regionale, per la trasformazione dell'accREDITamento provvisorio in accREDITamento definitivo;
- di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinché provveda:
 - alla predisposizione della procedura per l'accREDITamento definitivo delle strutture sociali già in possesso dell'accREDITamento provvisorio;
 - alla definizione dei requisiti ulteriori di accREDITamento, indicati all'art. 40 del D.P. Reg. n. 4/2008, che, al comma 3, dispone: "Le modalità operative per l'applicazione dei citati requisiti sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale";
 - all'avvio degli accertamenti finalizzati all'accREDITamento definitivo;
 - all'istituzione dell'Albo regionale delle strutture accreditate, all'interno del Sistema informativo SIWE a norma dell'art. 43 del D.P.Reg. n. 4/2008.

La presente deliberazione viene inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.P.Reg. n. 4/2008.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas